

Per quanto concerne i ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile, le censure mosse hanno riguardato principalmente l'applicazione della circolare dell'8 aprile 2004, recante "progetti di servizio civile e procedure di selezione dei volontari" ed, in particolare, le disposizioni relative all'esame e all'approvazione dei progetti. Tale circolare, sostituita dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 nella parte relativa ai progetti di servizio civile, è stata utilizzata dall'Ufficio per effettuare la valutazione dei progetti nel corso dell'anno 2006 in quanto i progetti valutati sono stati redatti dagli enti nel rispetto della normativa vigente nel 2005, al tempo in cui gli stessi sono stati presentati.

Al riguardo occorre anzitutto evidenziare che la citata normativa prevede, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione dei progetti, tre fasi. La prima è volta ad effettuare una selezione preliminare dei progetti presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale degli enti di servizio civile, basata su un accertamento formale della documentazione trasmessa nonché sulla tempestività della presentazione dei progetti medesimi. La seconda fase è diretta a valutare nel merito i progetti e la terza è finalizzata ad accertare la qualità dei progetti al fine dell'attribuzione di un punteggio agli stessi.

Le eccezioni sollevate con i ricorsi in argomento hanno riguardato i provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito di tutte e tre le fasi del suddetto procedimento.

Per quanto riguarda i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati nella prima fase, i ricorrenti hanno contestato i vizi formali rilevati dall'Ufficio relativi ai termini per la presentazione dei progetti di servizio civile, alla sottoscrizione degli stessi e alla compilazione delle schede progetto. L'Ufficio, nel sostenere la legittimità di tali provvedimenti, ha affermato che le disposizioni di cui alla circolare dell'8 aprile 2004 prevedono chiaramente che il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile si riferisce alla data in cui gli stessi pervengono all'Ufficio e non alla data di presentazione presso l'ufficio postale accettante, come sostenuto dai ricorrenti, e che le schede progetto devono essere regolarmente sottoscritte dal progettista e dal legale rappresentante dell'ente e compilate integralmente in quanto ogni singola voce contiene elementi utili alla

valutazione. La circolare prevede altresì che l'inosservanza da parte degli enti delle disposizioni sopra illustrate comporta necessariamente la mancata approvazione dei progetti.

In merito alle questioni prospettate sono pervenute poche pronunce di merito nelle quali, peraltro, l'orientamento della giurisprudenza non è stato univoco. Si rileva comunque che, per gli altri ricorsi ancora pendenti, il giudice amministrativo, in sede cautelare, ha respinto, nella maggior parte dei casi, le istanze di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Per quanto concerne i ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati nella seconda fase del procedimento, relativa alla valutazione di merito dei progetti, i ricorrenti hanno contestato essenzialmente la valutazione effettuata dall'Ufficio, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per alcune figure professionali - quali l'operatore locale di progetto (OLP), il responsabile locale dell'ente accreditato (RLEA), il *tutor* - e ai contenuti della formazione generale e specifica dei volontari.

Al riguardo, si chiarisce che alcune figure professionali (*tutor* e RLEA) devono essere accreditate presso l'Ufficio nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile e, pertanto, se non accreditate, non possono essere indicate in sede di presentazione dei progetti. Diversamente il nominativo dell'operatore locale di progetto può essere indicato, anziché in sede di accreditamento, contestualmente alla presentazione dei progetti in quanto l'esperienza professionale posseduta deve essere valutata in relazione agli specifici obiettivi che il progetto intende realizzare.

Nella scheda progetto gli enti devono indicare, oltre ai nominativi delle singole figure professionali, anche il collegamento di tali figure con le sedi di attuazione dei progetti nonché i contenuti della formazione specifica.

L'Ufficio, con riferimento alle eccezioni sollevate dai ricorrenti, ha sostenuto l'infondatezza delle stesse tenuto conto che le disposizioni in materia disciplinano in maniera puntuale i requisiti che le figure professionali devono possedere, i tempi entro i quali i nominativi di tali figure devono essere comunicati all'Ufficio ed i contenuti della formazione.

Nessuno di tali ricorsi si è concluso nel corso del 2006 e solo per alcuni sono pervenute pronunce cautelari di rigetto delle istanze di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. In alcuni casi il giudice amministrativo, al fine di acquisire elementi da parte dell'Ufficio, ha adottato ordinanze istruttorie e, dopo aver valutato gli elementi forniti, ha respinto le istanze cautelari.

Con riferimento ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati nella terza fase del procedimento relativa alla valutazione di qualità dei progetti e all'attribuzione del punteggio, i ricorrenti hanno contestato i risultati della valutazione.

Al riguardo, occorre fare presente che l'Ufficio valuta la qualità dei progetti e attribuisce un punteggio agli stessi nel rispetto dei criteri stabiliti nella griglia di cui all'allegato 4 della circolare 8 aprile 2004; successivamente, sulla base dei punteggi attribuiti, forma una graduatoria al fine di inserire i progetti medesimi nei bandi per la selezione dei volontari fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno considerato.

In merito ai ricorsi pervenuti si segnala che l'Ufficio, nel sostenere la legittimità del proprio operato, ha evidenziato che il rispetto dei criteri stabiliti nella citata griglia non esclude la sussistenza di un'ampia discrezionalità nel valutare i progetti, in quanto il giudizio espresso rappresenta la manifestazione di una discrezionalità tecnica di cui ogni commissione esaminatrice dispone nell'esprimere un giudizio che non sia una mera applicazione di criteri rigidi e cristallizzati. Infatti, i criteri stabiliti nella griglia di valutazione prevedono un punteggio minimo e massimo che consente all'Ufficio di effettuare una valutazione discrezionale.

Nel corso del 2006 non sono pervenute pronunce in merito a tali ricorsi, tuttavia il giudice amministrativo ha respinto le istanze cautelari presentate dai ricorrenti. Soltanto con riferimento ad un ricorso l'Ufficio ha ritenuto opportuno adottare un provvedimento di autotutela con il quale ha accolto le istanze del ricorrente ed ha modificato il punteggio attribuito.

Si segnala inoltre che un'ulteriore eccezione, sollevata nell'ambito di alcuni ricorsi relativi al procedimento di valutazione progetti, ha riguardato l'omessa

comunicazione agli interessati dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di presentazione dei progetti, in violazione dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, l'Ufficio ha sostenuto in giudizio l'insussistenza della violazione contestata in quanto l'*iter* procedimentale relativo alla valutazione dei progetti, di cui alla richiamata circolare 8 aprile 2004, si configura come una procedura concorsuale, che si avvia con un atto propulsivo dell'Amministrazione, si sostanzia in una valutazione comparativa dei progetti e si conclude con l'approvazione di una graduatoria.

Pertanto, a sostegno dell'interpretazione dell'Ufficio, si evidenzia che il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede giurisdizionale, ha equiparato la circolare 8 aprile 2004, recante "Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari" (sostituita dal decreto 3 agosto 2006), ad un bando disciplinante una procedura comparativa (ordinanza n. 3956/2006), sottratta alla disposizione di cui al richiamato articolo 10 *bis*.

Un ulteriore numero di ricorsi (4) è stato proposto, come si rileva dalla tabella 5, avverso i provvedimenti con i quali l'Ufficio ha irrogato sanzioni amministrative agli enti dopo aver accertato, tramite l'attività ispettiva, irregolarità in relazione allo svolgimento dei progetti, all'impiego dei volontari e all'attività di monitoraggio.

Occorre rappresentare in proposito che le sanzioni applicabili agli enti sono state previste dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha modificato la legge 6 marzo 2001, n. 64, introducendo un ulteriore articolo (3 *bis*). Tale disposizione, nel prevedere il dovere degli enti di assicurare un'efficiente gestione del servizio civile e una corretta attuazione dei progetti, ha definito le sanzioni amministrative applicabili indicando criteri e principi generali per l'irrogazione delle sanzioni stesse nei relativi procedimenti.

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa, l'Ufficio ha adottato la circolare 8 settembre 2005 nella quale sono stati individuati i doveri cui gli enti devono attenersi e le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni da irrogare

agli enti di servizio civile, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati dal richiamato articolo 3 *bis*.

Le eccezioni sollevate nei ricorsi in argomento hanno riguardato i fatti accertati in sede di ispezione. In particolare i ricorrenti hanno ritenuto infondati gli addebiti contestati dall'Ufficio in quanto le condotte rilevate, anziché costituire delle infrazioni, si configurano, a parere dei ricorrenti, come modalità diverse di svolgimento del progetto giustificate da esigenze contingenti.

L'Ufficio ha sostenuto in giudizio la legittimità dei provvedimenti sanzionatori in quanto, in base ai doveri stabiliti nella richiamata circolare 8 settembre 2005, gli enti non possono discostarsi dal progetto, valutato e approvato dall'Ufficio, e prevedere modalità di realizzazione diverse da quelle puntualmente indicate nel progetto stesso.

Tali ricorsi non sono stati ancora definiti nel merito, tuttavia il giudice amministrativo ha respinto due istanze cautelari presentate dai ricorrenti.

#### *1.7.4. Ricorsi proposti dai volontari del servizio civile*

Come già evidenziato, i volontari del servizio civile hanno presentato, nel corso dell'anno 2006, nove ricorsi i quali hanno riguardato: le selezioni effettuate dalle commissioni esaminatrici; l'annullamento di provvedimenti di ammissione al servizio civile, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, i danni subiti durante lo svolgimento del servizio civile.

Per quanto concerne il contenzioso avverso le procedure di selezione, si osserva che sono pervenuti tre ricorsi con i quali sono stati contestati i criteri di valutazione adottati dalle commissioni e le modalità di svolgimento delle selezioni. In particolare, in due ricorsi giurisdizionali è stata eccepita la violazione del D.P.R. n. 487/94 e nell'altro ricorso (amministrativo) le censure sollevate hanno genericamente riguardato l'adozione di criteri discriminatori da parte della commissione esaminatrice senza rilevare vizi di legittimità.

L'Ufficio ha chiarito che, ai sensi dei paragrafi 8.3 e 8.4 della sopra richiamata circolare 8 aprile 2004, la selezione dei volontari è svolta interamente

dall'ente che realizza il progetto di servizio civile, il quale provvede a nominare la commissione esaminatrice che effettua le selezioni, a stabilire criteri di selezione dei candidati, a redigere la graduatoria provvisoria dei candidati utilmente selezionati. L'Ufficio, inoltre, ha chiarito che la propria partecipazione a tale procedimento interviene in una fase successiva, in quanto lo stesso provvede all'approvazione delle graduatorie, trasmesse dagli enti, previa verifica della sussistenza in capo ai volontari selezionati dei requisiti di ammissione al servizio civile di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2001, senza entrare nel merito del procedimento stesso. Pertanto l'Ufficio ha rilevato che la competenza a fornire gli elementi relativi alle valutazioni dei candidati spetta all'ente che ha curato la procedura selettiva.

In ordine ai ricorsi giurisdizionali, il giudice si è pronunciato limitatamente alle istanze cautelari, rigettando le stesse in ragione dell'inapplicabilità del D.P.R. n. 487/94 alle procedure selettive in questione. Con riferimento al ricorso amministrativo il Consiglio di Stato, nel parere espresso, ha rilevato il difetto di notifica ai controinteressati ed ha pertanto ritenuto inammissibile il ricorso stesso.

In relazione ai due ricorsi proposti avverso i provvedimenti di annullamento dell'ammissione al servizio civile, si osserva che tali atti sono stati adottati dall'Ufficio a seguito dell'accertamento di irregolarità consistenti, in un caso, nella presentazione di due domande per la partecipazione a due diversi progetti e, nell'altro caso, nella formulazione della graduatoria da parte dell'ente.

Al riguardo, si evidenzia che la Circolare 8 aprile 2004 e il bando per la selezione dei volontari hanno previsto espressamente il divieto di presentare domande per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui le istanze si riferiscono. La *ratio* della norma è quella di evitare un aggravio del procedimento in quanto, qualora fosse consentita la partecipazione a più progetti, le procedure selettive subirebbero un rallentamento connesso al maggior numero di domande da valutare, inoltre l'avvio dei progetti sarebbe ritardato in attesa che i candidati, risultati vincitori in più procedure selettive, esercitino un'opzione sul progetto prescelto.

L'Ufficio, in merito al provvedimento di esclusione da entrambe le graduatorie, ha ritenuto la legittimità dello stesso in quanto adottato nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa sopra richiamata; tuttavia il giudice di primo grado ha accolto l'istanza cautelare in considerazione del fatto che il ricorrente aveva partecipato ad una sola selezione.

Con riferimento all'altro ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento dell'ammissione al servizio civile, l'Ufficio ha sostenuto la legittimità dello stesso in quanto adottato a seguito della rilevazione di un errore formale nella formulazione della graduatoria da parte dell'ente. Il TAR adito non si è ancora pronunciato nel merito, ma ha rigettato l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

In ordine all'ulteriore ricorso proposto avverso un provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione dell'esclusione dal servizio nei confronti di un volontario, si osserva che tale provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento dell'assenza arbitraria e ingiustificata del ricorrente dal servizio.

Al riguardo, l'Ufficio ha sostenuto la legittimità del provvedimento in quanto la sanzione irrogata è quella prevista dal contratto di servizio civile, sottoscritto dall'Ufficio e dal volontario, in caso di violazione del dovere di giustificare le assenze.

A seguito della presentazione di tale ricorso il ricorrente ha provveduto a fornire la documentazione idonea a giustificare l'assenza sulla base della quale il giudice adito ha accolto il ricorso e l'Ufficio ha riammesso in servizio l'interessato.

Con riferimento ai tre ricorsi volti ad ottenere il risarcimento per i danni derivanti da infortuni verificatisi durante l'espletamento del servizio civile, l'Ufficio ha chiarito in giudizio di aver stipulato un apposito contratto di assicurazione avente ad oggetto la copertura dei rischi connessi all'impiego di volontari. Pertanto, a seguito della notizia degli infortuni, la compagnia assicuratrice provvede alla liquidazione dei danni subiti, dopo aver accertato che l'evento lesivo si è verificato durante l'espletamento del servizio civile e che la quantificazione del danno sia superiore alla franchigia contenuta nelle condizioni generali di assicurazione.

In merito ai ricorsi proposti, sui quali il giudice ordinario non si è ancora pronunciato, l'Ufficio ha rappresentato che la compagnia assicuratrice ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per verificare che i danni fossero connessi con le attività di servizio civile. Tuttavia nei casi prospettati la compagnia assicuratrice ha accertato che i danni lamentati non superavano la suddetta franchigia contrattuale e, pertanto, non ha provveduto alla liquidazione del danno.

Occorre infine segnalare che nel corso dell'anno 2006 sono pervenute alcune pronunce relative al contenzioso sorto negli anni precedenti.

Per quanto riguarda i ricorsi presentati dai volontari, il giudice amministrativo si è pronunciato sfavorevolmente all'Amministrazione. In particolare il giudice di primo grado ha annullato i provvedimenti con i quali l'Ufficio ha escluso dalla selezione per l'impiego in progetti di servizio civile alcuni volontari per tardiva presentazione della domanda di partecipazione - avvenuta entro i termini stabiliti dall'ente che ha curato la procedura selettiva ma oltre i termini fissati nel bando di concorso - sulla considerazione che all'Ufficio spettasse esclusivamente il controllo sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione e non anche la verifica dei termini di scadenza della domanda di partecipazione, riservata invece all'ente che ha effettuato la selezione.

Con riferimento ai ricorsi presentati dagli enti si segnala che due ricorsi amministrativi si sono conclusi favorevolmente all'amministrazione e che vi è stata una pronuncia cautelare del Consiglio di Stato che ha sospeso gli effetti di una sentenza sfavorevole del TAR adito. Inoltre è pervenuta una pronuncia di rito con la quale il Consiglio di Stato ha deciso in ordine alla competenza territoriale del giudice adito.

Lo stato di trattazione di tutti i ricorsi pervenuti all'Ufficio dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 è illustrato nell'allegata tabella 7.

Tab. 5 Ricorsi presentati in materia di servizio civile - Anno 2006

| <b>CONTENZIOSO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE<br/>RELATIVO ALL'ANNO 2006</b> |                                                                     |               |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                       | <b>Oggetto dei ricorsi</b>                                          | <b>Numero</b> | <b>Ricorsi<br/>giurisdizionali</b> | <b>Ricorsi<br/>amministrativi</b> |
| <b>Ricorsi presentati dagli<br/>enti</b>                                              | <i>Circolare 2 febbraio 2006</i>                                    | 2             | 1                                  | 1                                 |
|                                                                                       | <i>Provvedimenti di rigetto<br/>istanze di accreditamento</i>       | 6             | 5                                  | 1                                 |
|                                                                                       | <i>Provvedimenti di mancata<br/>approvazione progetti</i>           | 37            | 31*                                | 6                                 |
|                                                                                       | <i>Provvedimenti sanzionatori</i>                                   | 4             | 3                                  | 1                                 |
|                                                                                       | <b>Totale ricorso enti</b>                                          | <b>49</b>     | <b>40</b>                          | <b>9</b>                          |
| <b>Ricorsi presentati dai<br/>volontari</b>                                           | <i>Provvedimenti disciplinari</i>                                   | 1             | 1                                  | -                                 |
|                                                                                       | <i>Provvedimenti annullamento<br/>ammissione al servizio civile</i> | 2             | 2                                  | -                                 |
|                                                                                       | <i>Risarcimento danni</i>                                           | 3             | 3                                  | -                                 |
|                                                                                       | <i>Graduatorie</i>                                                  | 3             | 2                                  | 1                                 |
|                                                                                       | <b>Totale ricorsi volontari</b>                                     | <b>9</b>      | <b>8</b>                           | <b>1</b>                          |
| <b>Totale generale</b>                                                                |                                                                     | <b>58</b>     | <b>48</b>                          | <b>10</b>                         |

\* unitamente al provvedimento di mancata approvazione del progetto tre ricorsi hanno impugnato anche il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile.

Tab. 6 Esito ricorsi presentati in materia di servizio civile - Anno 2006

| STATO DI TRATTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATI NEL 2006 |                                                                 |                  |                                      |                             |                                |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                              | Oggetto dei ricorsi                                             | Pronunce di rito | Pronunce di accoglimento dei ricorsi | Pronunce di rigetto ricorsi | Ricorsi definiti in autotutela | Ricorsi pendenti | Totale generale ricorsi |
| Ricorsi presentati dagli enti                                                                | <i>Circolare 2 febbraio 2006</i>                                | -                | 1                                    | -                           | -                              | 1                |                         |
|                                                                                              | <i>Provvedimenti di rigetto istanze di accreditamento</i>       | -                | 1                                    | 1                           | -                              | 4                |                         |
|                                                                                              | <i>Provvedimenti di mancata approvazione progetti</i>           | -                | 3                                    | 5                           | 1                              | 28               |                         |
|                                                                                              | <i>Provvedimenti sanzionatori</i>                               | -                | -                                    | -                           | -                              | 4                |                         |
|                                                                                              | <b>Numero Esiti ricorsi enti</b>                                | -                | <b>5</b>                             | <b>6</b>                    | <b>1</b>                       | <b>37</b>        | <b>49</b>               |
| Ricorsi presentati dai volontari                                                             | <i>Provvedimenti disciplinari</i>                               | -                | 1                                    | -                           | -                              | -                |                         |
|                                                                                              | <i>Provvedimenti annullamento ammissione al servizio civile</i> | -                | -                                    | -                           | -                              | 2                |                         |
|                                                                                              | <i>Risarcimento danni</i>                                       | -                | -                                    | -                           | -                              | 3                |                         |
|                                                                                              | <i>Graduatorie</i>                                              | 1                | -                                    | -                           | -                              | 2                |                         |
|                                                                                              | <b>Numero Esiti ricorsi volontari</b>                           | <b>1</b>         | <b>1</b>                             | <b>-</b>                    | <b>--</b>                      | <b>7</b>         | <b>9</b>                |
| <b>Totale esiti ricorsi</b>                                                                  |                                                                 | <b>1</b>         | <b>6</b>                             | <b>6</b>                    | <b>1</b>                       | <b>44</b>        | <b>58</b>               |

**Tab. 7 Stato di trattazione dei ricorsi in materia di servizio civile pervenuti al 2006**

| <b>Stato generale di trattazione dei ricorsi in materia di servizio civile pervenuti dal 1.1.2003 al 31.12.2006</b> |                                     |    | <b>Numero ricorsi</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------|
| <i>Ricorsi conclusi</i>                                                                                             | <i>Con sentenza di accoglimento</i> | 15 | 21                    |
|                                                                                                                     | <i>Con sentenza di rigetto</i>      | 4  |                       |
|                                                                                                                     | <i>Con sentenza di rito</i>         | 2  |                       |
| <i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>                                                              |                                     |    | 49                    |
| <i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>                                                            |                                     |    | 4                     |
| <i>Ricorsi giurisdizionali definiti con provvedimenti di autotutela</i>                                             |                                     |    | 5                     |
| <i>Ricorsi amministrativi al Capo dello Stato pendenti</i>                                                          |                                     |    | 6                     |
| <i>Ricorsi gerarchici rigettati</i>                                                                                 |                                     |    | 18                    |
| <b>Totale ricorsi</b>                                                                                               |                                     |    | <b>103</b>            |

### 1.8. Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2006 è continuata la notevole contrazione del numero dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza, che era stata già registrata nel 2005, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226 che ha disposto la sospensione della leva obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

In particolare, sono pervenuti cinque ricorsi giurisdizionali, di cui uno proposto da 22 soggetti avverso distinti provvedimenti adottati dall'Ufficio. L'oggetto e il numero dei ricorsi sono indicati in dettaglio nell'allegata tabella n. 8, mentre lo stato di trattazione degli stessi è illustrato nella tabella n. 9. L'Ufficio, nel corso dell'anno, ha seguito anche l'*iter* del contenzioso instauratosi negli anni precedenti (tabella n. 10).

Come emerge dai dati della tabella n. 8, quattro dei ricorsi pervenuti all'Ufficio nell'anno 2006 sono stati proposti avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza.

Al riguardo, occorre anzitutto rappresentare che la materia è stata oggetto di contenzioso anche negli anni precedenti e che tale contenzioso è stato determinato essenzialmente dal fatto che non sussiste, nella legislazione in materia di obiezione di coscienza, una espressa previsione in ordine alla facoltà di rinunciare allo *status* di obiettore.

Inoltre i divieti e vincoli connessi alla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva, previsti dall'articolo 15, commi 6 e 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono fissati dal legislatore in via permanente senza limiti temporali, pertanto lo *status* di obiettore di coscienza comporta la preclusione permanente all'accesso a certe occupazioni che comportino l'uso di armi o esplosivi.

In particolare i predetti commi dell'articolo 15 prevedono il divieto di detenere ed usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti nonché il divieto di partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della

guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Appare opportuno altresì rappresentare che, in ordine alla particolare questione della revocabilità dello *status* di obiettore di coscienza, le Amministrazioni competenti in materia di servizio di leva (Ufficio nazionale per il servizio civile e Ministero della difesa), al fine di dirimere la questione, hanno ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Consiglio di Stato il quale si è espresso con i pareri n. 964/03 e n. 1223/03 e n. 10425/04.

In tali pareri l'organo consultivo ha ammesso la possibilità di rinunciare allo *status* di obiettore, non solo nel periodo antecedente alla relativa opzione ma anche dopo l'avvenuta ammissione al servizio civile, e ha evidenziato che, in assenza di limiti definiti normativamente, sussistono tuttavia "limiti naturali" all'esercizio di tale diritto determinati dall'esigenza di consentire, nelle ipotesi in cui la volontà di rinunciare allo *status* acquisito si manifesti durante l'espletamento del servizio civile, lo svolgimento del periodo minimo di addestramento riservato alle reclute.

Con il parere n. 10425/04, reso nell'adunanza della sezione terza del 28 settembre 2004, l'organo consultivo ha inoltre chiarito che l'attuale normativa non consente la revoca dello *status* di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto o completato il servizio civile. La revoca, a parere dell'Alto Consesso, è ammissibile solo qualora sia ancora possibile l'espletamento del servizio militare, anche se per un periodo residuo, in quanto la richiesta formulata dopo l'adempimento degli obblighi di leva non può che essere finalizzata ad evitare quei divieti, sanciti dall'articolo 15, commi 6 e 7, della legge n. 230/98, che il legislatore ha previsto senza alcuna limitazione temporale proprio al fine di non consentire, nel prosieguo, la revocabilità.

A seguito di quest'ultimo parere l'Ufficio, che in un primo tempo aveva ritenuto di poter accogliere le istanze di rinuncia presentate da coloro che avevano già svolto il servizio civile, ha riconsiderato il proprio orientamento, uniformandosi all'interpretazione resa dal Consiglio di Stato ed ha adottato provvedimenti di rigetto delle istanze di rinuncia presentate da coloro che avevano

già assolto gli obblighi di leva. Tuttavia l'Ufficio, in tale fase, non ha ritenuto necessario provvedere all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza adottati nei primi mesi dell'anno 2004.

Con l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha disposto a decorrere dal 1 gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria, si è ritenuto opportuno interpellare nuovamente il Consiglio di Stato al fine di conoscere se, con la mutata situazione legislativa, fosse cambiato l'orientamento dell'organo consultivo.

L'Alto Consesso, con il successivo parere n. 3258/2005, ha chiarito che *“le norme sull'obiezione di coscienza configurano una serie di cause di giustificazione al rifiuto di arruolamento militare obbligatorio ed apprestano e definiscono le modalità di un servizio civile alternativo. Ne deriva che venuta meno la obbligatorietà del servizio militare, viene contestualmente meno ogni interesse sia all'istanza di obiezione di coscienza, sia alla revoca del provvedimento di ammissione al servizio civile, ormai non più dovuto, sia alla decadenza di questo beneficio”*.

Tale ultimo parere, facendo espresso riferimento al venir meno di ogni interesse alla revoca dello *status* di obiettore di coscienza a seguito della sospensione della leva obbligatoria, ha confermato sia l'impossibilità di rinunciare a tale *status* sia la permanenza, in capo ai soggetti che hanno svolto il servizio civile, dei richiamati divieti previsti dall'art. 15 della legge 230/98.

In merito all'applicabilità di tali divieti, occorre segnalare che nel 2006 è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale che si è espressa, con sentenza del 7 aprile 2006, n. 141, su una questione sollevata dal TAR Piemonte circa la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 15 comma 6 della legge, n. 230, nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplosivi, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o

rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle predette attività.

Al riguardo la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione non fosse fondata e, in particolare, ha sostenuto che *“i soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quello militare esercitano una facoltà che l'ordinamento riconosce loro in quanto «per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato» (art. 1, comma 1, della legge n. 230 del 1998). Il diritto all'obiezione di coscienza fa perno dunque sul rifiuto, da parte di alcuni cittadini, di usare «le armi» per motivi ideali o religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela. La stessa ratio posta a fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano integra, almeno in foro esterno, quella coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e rivelerebbe una probabile funzione strumentale.”*

Nel corso del 2006, l'Ufficio, tenuto conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato e della pronuncia della Corte costituzionale, non ha mutato orientamento e ha continuato ad adottare provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca dello *status* di obiettore presentate da coloro che hanno già svolto il servizio nonché ad applicare i divieti previsti dal richiamato articolo 15.

Avverso tali provvedimenti, come già evidenziato, sono stati proposti quattro ricorsi, indicati nella tabella 8, con i quali è stato anzitutto rilevato che l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo ed ogni condizione posta a tale diritto deve ritenersi una limitazione alla libertà, costituzionalmente garantita, di manifestare il proprio pensiero, eccependo talora l'incostituzionalità dello stesso art. 15.

Al fine di non creare disparità di trattamento l'Ufficio che, come già evidenziato, in un primo tempo non aveva provveduto alla revoca dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza adottati nel 2004, ha ritenuto necessario nel corso dell'anno 2006 revocare tali provvedimenti al fine di ridurre il contenzioso, anche alla luce di alcuni pareri del Consiglio di Stato resi nell'ambito di ricorsi straordinari (vds. ad esempio parere n. 1949/05).

Nel revocare i provvedimenti in questione, si è tenuto altresì conto del fatto che non si era verificato, in capo agli interessati, alcun consolidamento di posizioni soggettive in quanto tali provvedimenti non avevano determinato in concreto alcuna modifica dello *status*, né prodotto alcun effetto per i destinatari. Infatti, non essendo stati condivisi dal Ministero della difesa, non avevano comportato il transito nei ruoli militari né il venir meno dei divieti di cui all'art. 15 della legge 230/98.

L'Ufficio, avendo provveduto ad eliminare la disparità di trattamento, ha sostenuto in giudizio la legittimità dei provvedimenti relativi al rigetto delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza ed ha evidenziato che l'azione amministrativa è stata sempre improntata al rispetto della normativa in materia di obiezione di coscienza e, di fronte a dubbi interpretativi riguardanti particolari disposizioni, l'Amministrazione si è uniformata ai pareri resi dal Consiglio di Stato e alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.

Alla luce di tale pronuncia appare altresì infondata la ritenuta incostituzionalità dell'art. 15, tenuto conto altresì che la *ratio* della norma è quella di evitare il diffondersi di scelte strumentali che possano favorire un uso distorto dell'obiezione di coscienza in dispregio di coloro che hanno effettuato tale scelta spinti da profondi convincimenti morali.

In ordine ai quattro ricorsi proposti avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza, il giudice adito (amministrativo e ordinario) non si è ancora pronunciato, come si evince dall'allegata tabella 9.